



Berna, 27 giugno 2018

Destinatari

partiti
i tribunali della Confederazione
organizzazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
organizzazioni mantello dell'economia
cerchie interessate

Avamprogetto di legge federale sul divieto di dissimulare il viso (contro progetto indiretto all'iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso»): avvio della procedura di consultazione

Gentili Signore e Signori,

il 27 giugno 2018 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di porre in consultazione presso i Cantoni, i tribunali della Confederazione, i partiti, le organizzazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le organizzazioni mantello dell'economia e le altre cerchie interessate l'avamprogetto di legge federale sul divieto di dissimulare il viso.

La consultazione si concluderà il 18 ottobre 2018.

L'avamprogetto di legge posto in consultazione costituisce un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso» del 15 settembre 2017. Quest'ultima intende introdurre nella Costituzione federale un nuovo articolo 10a secondo cui nessuno può dissimulare il viso negli spazi pubblici né nei luoghi accessibili al pubblico o nei quali sono fornite prestazioni in linea di massima accessibili a ognuno. Il divieto non si applica ai luoghi di culto. Riguarderebbe tutte le persone che si coprono il viso, ossia i dimostranti dal viso mascherato così come le donne che indossano un burqa o un niqab. La legge prevede eccezioni che possono essere giustificate esclusivamente da motivi inerenti alla salute, alla sicurezza, alle condizioni climatiche e alle usanze locali. L'iniziativa comprende anche il divieto di obbligare una persona a dissimulare il viso a causa del suo sesso.

Il Consiglio federale ritiene che l'iniziativa intacchi inutilmente l'autonomia dei Cantoni. Questi ultimi devono poter decidere liberamente, in considerazione delle proprie esigenze, se introdurre disposizioni che vietano la dissimulazione del viso negli spazi pubblici. Concretamente, l'iniziativa è diretta contro il burqa e il niqab quali simboli della sottomissione della donna. La discriminazione della donna è tuttavia molto sfaccettata. L'iniziativa non propone soluzioni per altri problemi, molto più diffusi, come la violenza



domestica o la disparità salariale. Dal punto di vista della parità tra i sessi, l'iniziativa manca quindi ampiamente il bersaglio poiché tralascia problemi importanti.

In Svizzera la dissimulazione del volto, in particolare per motivi religiosi, è un fenomeno marginale con cui la maggioranza della popolazione non ha problemi. La decisione di sancire nella Costituzione federale un divieto valido per tutta la Svizzera contraddirebbe i valori liberali, riconosciuti dal nostro Paese. Invece di promuovere la coesione sociale, come è sua intenzione, l'iniziativa potrebbe piuttosto contribuire a polarizzare le posizioni.

Per quanto riguarda un altro obiettivo dell'iniziativa, ossia la sicurezza dell'ordine pubblico, la maggior parte dei Cantoni ha già introdotto disposizioni che vietano la dissimulazione del viso in occasione di manifestazioni. In questo senso l'iniziativa è superflua.

La dissimulazione del viso può tuttavia creare problemi allorché l'esecuzione di compiti pubblici esige l'identificazione di una persona. È inoltre assolutamente inaccettabile che una persona, di norma una donna, sia obbligata a dissimulare il viso. È quindi importante che in questo ambito il legislatore invii un segnale chiaro. Per questi motivi il Consiglio federale ha deciso di contrapporre un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare.

Il controprogetto consente di risolvere i problemi in modo mirato laddove potrebbero presentarsi. Contrariamente all'iniziativa preserva le competenze dei Cantoni, che se intendono spingersi oltre e vietare la dissimulazione del viso negli spazi pubblici restano liberi di farlo.

Il controprogetto indiretto obbliga le persone a mostrare il viso dinanzi alle autorità se il diritto federale prevede un obbligo d'identificazione visiva o se l'identificazione visiva costituisce l'unico modo per l'autorità di eseguire i suoi compiti senza un onere sproporzionato. Sono pertanto previste regole comportamentali chiare che consentono di evitare conflitti inutili. Ciò non ha solo un effetto preventivo ma contribuisce a uniformare le prassi nei settori in questione. La violazione dell'obbligo di mostrare il viso comporta sanzioni penali, ad eccezione delle situazioni in cui l'identificazione è unicamente nell'interesse della persona che deve mostrare il viso.

Il controprogetto prevede pure una sanzione specifica per chiunque obblighi una persona a dissimulare il viso. A tale scopo riprende il secondo capoverso dell'articolo 10a dell'iniziativa popolare lanciando un segnale chiaro: nessuno può obbligare qualcuno a dissimulare il viso.

La documentazione relativa alla consultazione è reperibile al seguente indirizzo: <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3) ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili anche a persone disabili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

jonas.amstutz@bj.admin.ch



Vi invitiamo inoltre a indicarci una persona di contatto per eventuali domande.

Per domande ed eventuali informazioni sono a Vostra disposizione:

Camille Dubois (tel. 058 462 41 44; camille.dubois@bj.admin.ch),

Marc Schinzel (tel. 058 462 35 41; marc.schinzel@bj.admin.ch).

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione porgiamo cordiali saluti

Simonetta Sommaruga

Consigliera federale